

Iperammortamento per la transizione digitale ed energetica, ma che fine farà la clausola “compra europeo”?

Transizione 5.0 e iperammortamento, il nuovo Piano del Mimit per accelerare lo sviluppo digitale e green

Il **Nuovo Piano Transizione 5.0** entra nella sua fase operativa. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro **Adolfo Urso**, ha trasmesso al ministero dell'Economia e delle finanze la bozza di decreto interministeriale che definisce le modalità attuative della misura prevista dalla **Legge di Bilancio 2026**. L'obiettivo è chiaro: accompagnare le imprese nella doppia **transizione digitale ed energetica**, offrendo un quadro di regole stabile e pluriennale per programmare gli investimenti e la leva scelta è quella dell'**iperammortamento**.

Una scelta che, almeno nelle intenzioni, va nella direzione di una forte integrazione tra innovazione tecnologica, autoproduzione energetica e rafforzamento delle filiere industriali europee.

Ma c'è una nota dolente rinvenibile proprio nella manovra votata a fine anno scorso, in un ordine del giorno di Forza Italia.

Il vincolo “made in Europe” che si vorrebbe far saltare

Uno degli elementi più qualificanti del decreto è il requisito di origine europea dei beni agevolabili. I beni strumentali e gli impianti per le rinnovabili devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo.

Ma sulla manovra si legge: *“sull'ordine del giorno n. 9/2750/110 Nevi, il parere è favorevole con la seguente riformulazione: “a valutare l'opportunità di promuovere, nell'ambito delle politiche industriali e fiscali, un approccio equilibrato che coniughi le esigenze di sicurezza economica e strategica con l'apertura agli scambi commerciali, alla cooperazione tecnologica internazionale e al rafforzamento delle relazioni economiche e diplomatiche dell'Italia coi propri alleati storici e in tale ambito a riconsiderare la clausola di esclusione di cui al comma 427 dell'articolo 1 del provvedimento in esame nel senso di ristabilire i benefici dell'iperammortamento anche per i beni prodotti nei Paesi dell'EFTA e del G7”.*

Come spiegato da Luca Monticelli su *La Stampa*, l'obiettivo sembra essere quello di cambiare la misura e presentarla in Parlamento in uno dei prossimi provvedimenti economici.

Per i beni materiali, per il momento, è richiesto un certificato di origine della Camera di Commercio o una dichiarazione del produttore che attesti che il bene è stato integralmente ottenuto o ha subito l'ultima trasformazione sostanziale in Europa. Per i software, il decreto entra nel dettaglio: almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo deve essere riconducibile a soggetti operanti stabilmente nell'UE o nel SEE, con indicazioni puntuali su architettura, codice sorgente, testing e debugging.

Si guarda anche a Stati Uniti e Giappone?

Con l'indicazione Paesi EFTA ci si riferisce a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, ma considerando che l'ordine del giorno prende in considerazione anche i Paesi del G7 ecco che la platea si allargherebbe anche a Stati Uniti, Regno Unito, Giappone e Canada.

È una scelta che va oltre la tecnica fiscale e va a cercare di favorire produttori extra-europei, in particolare si pensa agli **Stati Uniti**, ovviamente, anche in relazione alle minacce (chiamiamole per quello che sono ormai) fatte da Trump negli ultimi mesi, che ci vuole semplici consumatori di tecnologie *made in USA*.

Il Piano Transizione 5.0 dovrebbe rappresentare (anche) uno strumento di politica industriale europea, volto a rafforzare le catene del valore continentali e a ridurre le dipendenze strategiche da fornitori extra-Ue, in particolare nei settori chiave dell'industria digitale ed energetica. Il testo inviato dal Mimit al Mef va in questa direzione e si spera rimanga tale.

Beni strumentali e autoproduzione rinnovabile: il perimetro dell'iperammortamento

Tornando al testo inviato al Mef, il cuore del decreto riguarda i beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, individuati negli allegati IV e V alla legge n. 199 del 2025, insieme agli investimenti per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. La finestra temporale è ampia: sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1°

gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

L'art. 1, comma 427, della Legge 30.12.2025, n. 199, introduce la **maxideduzione** delle quote di ammortamento per gli investimenti fatti nel periodo indicato, in sostituzione dei crediti di imposta Transizione 4.0 e 5.0, la norma prevede, ai fini fiscali, **una maggiorazione del costo di acquisto con l'aliquota massima del 180%** subordinatamente (almeno per il momento) ai beni nuovi prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

Si tratta di macchinari, impianti e software avanzati – materiali e immateriali (**software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali**) – che consentono alle imprese di compiere un salto di qualità in termini di automazione, digitalizzazione dei processi produttivi e integrazione dei sistemi. Accanto a questi, il decreto valorizza in modo esplicito gli investimenti energetici: **impianti fotovoltaici, eolici, geotermici, idraulici e a biomassa, sistemi di accumulo**, impianti per la **produzione di calore** di processo e infrastrutture strettamente funzionali all'**autoconsumo**.

Un punto centrale è il dimensionamento degli impianti: la producibilità massima non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva. L'agevolazione, dunque, non incentiva la produzione speculativa di energia, ma sostiene l'autonomia energetica delle imprese in un'ottica di efficienza e sostenibilità.

Leggi le altre notizie sull'home page di Key4biz

<https://www.key4biz.it/iperammortamento-per-la-transizione-digitale-ed-energetica-ma-che-fine-fara-la-clausola-compra-europeo/561032/>